

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

ALLE RISERVE SOLLEVATE DALLA PROVINCIA

17/05/2013

Si riportano di seguito, con testo a fronte, le riserve sollevate con delibera G.P. 14 del 30/01/2013 in relazione al RUE adottato e le relative controdeduzioni proposte.

RISERVE SOLLEVATE DALLA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONI
<p>Premessa</p>	
<p>Si esprime apprezzamento per la stesura di uno strumento che, data le particolarità e le caratteristiche del territorio comunale, contiene alcuni approfondimenti rispetto ad argomenti che, in sede di PSC, erano stati indagati ad un livello strutturale e non di dettaglio (come rilevato anche da questa Provincia in sede di formulazione delle relative riserve e dell'intesa).</p> <p>A distanza di quattro anni dall'approvazione del PSC, il Comune ha inoltre ritenuto utile condurre aggiornamenti (su alcuni trend ambientali e demografici) per la costruzione di uno strumento valido a tempo indeterminato.</p> <p>Tra gli aggiornamenti e approfondimenti condotti, particolare spazio é stato dato al quadro geologico, geotecnico e sismico, alla contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee, ai dati demografici e sulla qualità ambientale, sul patrimonio edilizio esistente, sulla distribuzione delle attività economiche, sulle dotazioni territoriali nonché sulla qualità urbana ed il paesaggio.</p> <p>In attuazione del Piano provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA), il progetto di RUE riporta in allegato, aggiornandole, le schede relative ai requisiti ambientali degli edifici, ponendole alla base della procedura di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici.</p> <p>Come previsto dal vigente PSC e dall'art. 29 L.R. 20/2000, come modificato dalla L.R. 6/2009, il progetto di RUE, a partire dalla complessità del territorio analizzato e dagli obiettivi di qualità enunciati dal PSC, si propone come strumento operativo non solo regolamentare ma dotato di apposite cartografie al fine di intervenire nelle diverse articolazioni dei luoghi specifici, stabilendo, per le estese parti del territorio specificamente individuate dal PSC ed in conformità alle sue previsioni, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili.</p>	

<p>Coerentemente alla struttura del PSC, il RUE ne riprende e sviluppa i tematismi (Ambiti/Sistemi).</p> <p>La parte strettamente inerente la “disciplina particolareggiata” del RUE è identificata puntualmente nelle disposizioni finali e transitorie (parte IV, artt. 127-131) e vi rientra la parte III delle Norme (“Urbanistica”) nonché parte degli elaborati cartografici (rapporti copertura / verde, numero di piani, densità insediativa, usi, tutele e vincoli alla progettazione).</p>	
<p>A) Coerenza con i contenuti del PSC e con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.</p> <p>Non sono emersi contrasti delle previsioni del RUE con i contenuti del PSC e con i piani di livello territoriale superiore sopravvenuti.</p> <p><u>Si sono rilevati tuttavia alcuni aspetti che richiederebbero un maggiore approfondimento per conseguire una piena attuazione delle politiche territoriali derivanti dal PSC e dalla pianificazione sovraordinata.</u></p> <p>A tal fine si riportano di seguito i rilievi emersi in sede di valutazione.</p>	
<p>1. <u>Per gli interventi in territorio rurale.</u></p> <p>Dato atto che la L.R.20/2000 ammette gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione solo in ragione di specifici piani di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), tenuto conto anche delle politiche territoriali per lo sviluppo rurale e per il “Sistema delle aree agricole” definite dal PTCP (art. 11 delle norme), si ritiene utile e opportuno che il Comune tenga conto delle seguenti considerazioni nell’adeguamento del RUE da approvare.</p>	
<p>Il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell’Azienda Agricola (PRA) e la relazione ad esso allegata, devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Programmazione Regionale sullo Sviluppo Rurale, in tema di Ammodernamento delle Aziende agricole. Anche se il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) non prevede interventi sulle abitazioni, la L.R. 20 all’art. A-19 individua il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell’Azienda Agricola. (PRA), come strumento per valutare ed autorizzare la realizzazione di fabbricati rurali residenziali, in considerazione delle</p>	<p>A specificazione dei contenuti del Programma di investimenti ed eventuali previsioni di ricorso a finanziamenti pubblici da allegare al PRA, si integra la sez. 8 dell’Allegato 3 alle NTA, inserendo, in calce alla nota a piè pagina 81, il seguente periodo: <u>“e deve comprendere, in particolare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>il bilancio economico di partenza – normalmente l’ultima annata agraria o, in caso di eventi climatici avversi, una delle ultime tre; in caso di giovani imprenditori al primo insediamento, il bilancio di partenza sarà stimato in base allo stato di fatto;</u> - <u>il quadro degli investimenti previsti ed il loro crono programma;</u>

esigenze e della funzionalità, in particolare dell'azienda agricola. I principali requisiti vengono oggi fissati dal Programma Operativo della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" (Del. G.R. 662 del 16/05/2011) ed eventualmente nel caso di un giovane agricoltore al primo insediamento in agricoltura dal Programma Operativo della Misura 112 (Del. G.R. 992 del 12 luglio 2010). Requisiti che si possono così riassumere:

- ditta individuale con attività agricola primaria;
- società con attività agricola esclusiva;
- azienda iscritta alla CCIAA (Camera di Commercio Agricoltura e Alimentazione), nella sezione speciale per le imprese agricole;
- azienda iscritta in Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, con posizione validata;
- volume lavoro minimo ULU (Unità Lavorativa Umana) commisurata al numero dei soci;
- livello minimo di redditività economica dell'Azienda;
- piano investimenti coerente con il PSR ed i suoi strumenti attuativi, in relazione ai vari comparti produttivi ;
- rispetto dei requisiti riferiti alla condizionalità (norme di natura ambientale) cui sono subordinati gli aiuti comunitari).

Si propongono le seguenti soluzioni per semplificare il procedimento a carico dell'azienda e dell'Amministrazione comunale, fatto salvo il supporto che potrà essere talvolta chiesto alla Provincia:

1. se l'Azienda ha presentato, negli ultimi 3 anni, una domanda per la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" o sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", risultata ammissibile, i requisiti verranno considerati posseduti;
2. adottare uno schema semplificato di PRA e relazione allegata; Tale documento sfrutterà, semplicemente allegandoli, dati già predisposti per altre domande alla PA, come ad esempio: l'Anagrafe delle Aziende Agricole, il Riparto culturale Unico, gli elementi della domanda per il riconoscimento della condizione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ecc., riducendo così l'inserimento di dati a favore della descrizione del programma aziendale;
3. in casi più complessi, di seguito accennati, occorrerà l'elaborazione di un PRA più analitico che comprenda un

- **il bilancio di previsione ad investimenti realizzati, comprensivo degli ammortamenti degli edifici, anche abitativi, da realizzare, redatto secondo parametri confrontabili con quelli a base del bilancio di partenza e, per le nuove produzioni, sulla base di dati medi reperibili in bibliografia;**

Si recepisce altresì il suggerimento di prevedere alcuni casi di semplificazione procedurale, integrando la suddetta nota a piè pagina con il seguente ulteriore periodo: "**con determina del dirigente responsabile del SUE potrà essere adottato uno schema semplificato del programma di investimenti da utilizzarsi qualora:**

- **il PRA non sia presentato da azienda di nuovo insediamento;**
- **il conduttore dell'azienda abbia reddito agricolo e tempo di lavoro agricolo superiori al 50% di quelli complessivi (ridotti al 25% per le zone definite come svantaggiate);**
- **non si preveda la realizzazione di nuovi alloggi;**
- **non si preveda il superamento degli indici o la riduzione delle superfici fondiari minime di cui al presente RUE."**

All'art. 102.3.1 si precisano le condizioni di validità dei programmi già presentati ai fini del PSR, modificando il primo capoverso come segue:

"Gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, **ampliamento e/o sopraelevazione** di edifici aziendali funzionali alla produzione, ove consentiti ai sensi del presente RUE, sono subordinati ai programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), previsti dall'art. 39 del presente RUE o dai programmi di settore, ovvero predisposti **ed accolti nei tre anni precedenti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica** in attuazione di normativa comunitaria **ed integrati dalla** e comprensivi della documentazione prevista dalla sez. 8 dell'Allegato 3 al presente RUE; sono esclusi dall'obbligo del PRA i soli interventi per la realizzazione del secondo alloggio aziendale."

Si precisano inoltre i titoli per la realizzazione di nuove costruzioni nel territorio rurale modificando il successivo secondo capoverso come segue:

"La realizzazione di nuove costruzioni, **ampliamenti e sopraelevazioni** resta condizionata alla dimostrazione, in sede di PRA:

a. che l'azienda agricola sia in possesso dei requisiti di competitività e sostenibilità di cui al vigente Piano regionale di sviluppo rurale, tenuto conto delle agevolazioni, ove previste, per i giovani imprenditori; **in particolare:**

- **il volume di lavoro in ULU (Unità Lavorative Umane) sia commisurato al**

Piano di Sviluppo Aziendale.

- Qualora il conduttore dell'Azienda agricola non abbia la condizione/requisito reddito agricolo > 50% di quello complessivo e tempo lavoro agricolo > 50% (tali percentuali sono ridotte al 25% nelle zone svantaggiate), lo stesso potrà presentare appunto un Piano Sviluppo Aziendale completo;
- oppure, il giovane al primo insediamento, che non può vantare dati di almeno un esercizio completo;
- oppure, in casi dove lo sviluppo delle attività produttive agricole prevedano fabbricati o miglioramenti fondiari di dimensioni eccedenti il limite previste nel RUE.

In queste fattispecie le imprese agricole dovranno presentare un PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) analitico ovvero un Business Plan che illustri:

- ♣ il Bilancio economico in situazione di partenza (normalmente il resoconto dell'esercizio -annata agraria - appena conclusa). L'esercizio può essere modificato (scegliendo una degli ultimi 3) in casi di eventi climatici avversi che hanno colpito l'azienda. Il bilancio deve essere redatto a partire dai dati reali della contabilità, unica eccezione, come sopraddetto, sarà costituita dai giovani imprenditori al primo insediamento in agricoltura che non abbiano un annata di conduzione completa;
- ♣ un quadro degli investimenti previsti ed un loro cronoprogramma;
- ♣ una situazione finale costituita da un bilancio di previsione, ad investimenti realizzati, basata per quanto possibile, sugli stessi parametri della situazione ex ante (costi unitari, prezzi/qla., rese/ha.) e, per le nuove produzioni o i miglioramenti ad esse collegati, sarà necessario adottare dati medi reperibili in bibliografia ed utilizzare criteri prudenziali di stima.

Il PSA deve evidenziare un incremento della redditività aziendale (R/ULU), o almeno una stabilità di reddito in casi di:

- aumento delle giornate lavoro (ULU);
- miglioramento condizioni di sicurezza e di lavoro;
- miglioramento dell'ambiente, compreso il risparmio idrico ed energetico;
- miglioramento condizione di igiene e benessere;

numero dei titolari/soci secondo quanto previsto dal vigente PSR;

- il livello di redditività dell'Azienda (rapporto fra reddito e volume di lavoro R/ULU) sia adeguato secondo quanto previsto dal vigente PSR ed il programma degli investimenti preveda l'incremento ovvero, in caso di aumento del volume di lavoro, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro, miglioramento dell'ambiente (compreso il risparmio idrico ed energetico), miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, miglioramento e certificazione volontaria della qualità delle produzioni agricole o miglioramento della qualità e sicurezza degli alimenti, quantomeno la stabilità del livello di redditività aziendale;
- il programma degli investimenti sia coerente con il PSR ed i suoi strumenti attuativi, in relazione ai vari comparti produttivi;
- siano rispettati i requisiti riferiti alla condizionalità (norme di natura ambientale) cui sono subordinati gli aiuti comunitari;

b. che non esistano edifici non utilizzati, funzionalmente recuperabili a fini aziendali;

c. ~~per gli alloggi aziendali,~~ che il soggetto proponente svolga attività agricola primaria, se si tratta di persona fisica, ovvero esclusiva, se si tratta di persona giuridica ed, in entrambi i casi, l'azienda sia iscritta alla CCIAA nella sezione speciale per le imprese agricole, nonché nell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, con posizione validata ~~sia imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C."~~

	<ul style="list-style-type: none"> - miglioramento certificazione della qualità delle produzioni agricole; - miglioramento della qualità e sicurezza degli alimenti. <p><u>Si invita il Comune a concretizzare nello strumento in esame gli elementi e le considerazioni sopra riportate apportando gli opportuni adeguamenti.</u> A tal fine le strutture preposte di questa amm.ne, nell'ambito dell'attività istituzionale di coordinamento e supporto alla pianificazione comunale, si rendono disponibili a formulare proposte da concertare con l'Ente (partic. per adottare uno schema semplificato di PRA e relazione allegata).</p>	
2.	<p>Sostenibilità ambientale del RUE</p> <p><u>Nel rimandare integralmente ai contenuti dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale nonché ai pareri espressi dalle strutture provinciali preposte (in materia di rischio sismico di cui all'art. 5 LR 19/08 e in materia ambientale di cui all'art. 5 LR 20/00), ai quali il RUE dovrà essere adeguato ai fini dell'approvazione, si evidenziano i seguenti aspetti.</u></p>	<p>Con riferimento al parere espresso dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano in data 09/10/2012, allegato in copia alla presente relazione:</p> <p>1. L'art. 75 NTA adottate disciplina la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dagli insediamenti urbani, garantendo la sicurezza idraulica ed il mantenimento dell'invarianza idraulica; in relazione alla gestione delle acque di prima pioggia, si integra l'articolo citato inserendo, in calce, il seguente comma:</p> <p><u>"7. In relazione alla gestione delle acque di prima pioggia vanno rispettati gli indirizzi di cui alle delibere della Giunta Regionale n° 286/2005 e n° 1860/2006 e s.m.i."</u></p> <p>In relazione alle attività produttive idroesigenti, si integra l'art. 118.7, secondo capoverso, come segue:</p> <p><u>"In tutto il territorio comunale, l'insediamento di attività produttive idroesigenti è condizionato alla disponibilità delle risorse idriche necessarie e alla sostenibilità dei relativi prelievi, che dovranno essere oggetto di adeguate analisi da allegarsi al progetto di intervento, privilegiando l'utilizzo di acque superficiali rispetto all'attingimento da risorse idriche profonde. Ai singoli attingimenti da acque di falda o dalle acque superficiali di cui al successivo punto 8 sarà preferibile la realizzazione di attingimenti da asservirsi ad acquedotti civili industriali con distribuzione a più utenze, ai fini della riduzione dei costi e del miglioramento della sostenibilità ambientale."</u></p> <p>2. Si dà atto che non vi sono competenze comunali in materia di perforazione di</p>

pozzi, mentre per gli eventuali manufatti edilizi ad essi connessi le procedure sono quelle indicate nel Titolo II delle NTA del RUE.

3. Si modifica l'art. 44 co. 4 NTA come segue:

"4. Per gli accertamenti di conformità relativi ad opere ultimate ed agibili, la Scheda Tecnica dovrà essere presentata compilata in tutte le sue parti, compreso il collaudo finale, al momento della presentazione della domanda del Permesso in sanatoria o al momento della presentazione della DIA o della SCIA in sanatoria. **Per i lavori iniziati** ~~Qualora le opere siano state eseguite~~ dopo il 14 ottobre 2005, la richiesta di accertamento di conformità dovrà essere accompagnata dal collaudo statico di un professionista abilitato attestante il rispetto della normativa antisismica. Per le opere non ultimate e/o non agibili la Scheda Tecnica dovrà descrivere lo stato dei lavori indicando chiaramente l'inagibilità della costruzione/unità immobiliare.";

non si rilevano specifiche competenze del RUE in materia di perforazioni per geotermia di alta entalpia, considerato che tali attività rientrano fra quelle soggette a screening ai sensi della LR 9/1999 e s.m.i. e pertanto già normate in tale ambito.

4. Si prende atto delle competenze di STB e Provincia in materia di invasi e, a tale proposito, si l'art. 23 co. 1 lett. n delle NTA come segue:

"n. i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola, come definiti nell'Allegato 2 al presente RUE, **ferme restando le competenze del Servizio Tecnico di Bacino e della Provincia in materia di invasi e cave, nonché le procedure previste in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo**;"

5. Si integra il primo capoverso dell'art. 118.8 come segue:

"La tav. 6 riporta le superfici bagnate dei corsi d'acqua naturali e artificiali. Per tali aree, **le relative pertinenze idrauliche e le arginature** si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 18 del PTCP e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza idraulica (R.D. 523/1904 e s.m.i), di Demanio dello Stato per le opere idrauliche (D.Lgs. 112/1998, L.R. 7/2004 e s.m.i), di navigazione delle acque interne (R.D. 959/1913, D.P.R. 631/1949 e s.m.i.), di tutela ambientale (art. 115 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)."

6. Si rileva infine che le procedure in materia di bonifica dei siti contaminati non sono di competenza comunale e pertanto non necessitano di trattazione nel RUE se

non per quanto riguarda i relativi riflessi su urbanistica ed edilizia.

Con riferimento al **parere espresso da ARPA** in data 12/11/2012, allegato in copia alla presente relazione:

- Si integra il cap. "3. Verifica di coerenza con altri piani/programmi del Rapporto Ambientale" con il paragrafo "3.1 Verifica di coerenza con il PTA".
- In relazione alla gestione degli impatti derivanti dallo spandimento di liquami nel territorio rurale, si fa riferimento alla nota della Presidente della Provincia prot. 57548/11 del 12/07/2011, con cui si evidenzia che la materia risulta già normata a livello regionale in modo univoco ed omogeneo a salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee riguardo alle modalità di trattamento, stoccaggio, trasporto ed applicazione in campo della totalità di matrici idonee all'utilizzo in agricoltura (fertilizzanti, reflui zootecnici, digestato, fanghi di depurazione), stabilendo anche il quadro amministrativo di competenza e le procedure eventuali di comunicazione/autorizzazione, rendendo di fatto inefficaci provvedimenti di pari intento e natura codificati dalle singole amministrazioni comunali e si individua, come strumento più adeguato per un eventuale recepimento delle norme sovraordinate a livello locale, il Regolamento di Igiene.
- Si integra il cap. "5. Valutazione delle Azioni del RUE con i criteri specifici di sostenibilità" del Rapporto Ambientale inserendo la materia Elettromagnetismo nei paragrafi "5.1 Criteri specifici (Target) di sostenibilità" e "5.2 Valutazione dei possibili impatti", nonché nella Matrice di confronto "5.3 Criteri specifici di sostenibilità/Azioni del RUE".
- Si integra il citato paragrafo "5.2 Valutazione dei possibili impatti" in relazione alle emissioni atmosferiche da impianti energetici a biomasse ed a biogas e, più in generale, in relazione agli impianti energetici da fonti rinnovabili.
- In relazione alla qualità dell'aria, si integrano le tabelle "1. Aggiornamento dei dati sulla qualità ambientale" e "6. Monitoraggio del RUE" del Rapporto Ambientale, sostituendo la concentrazione di PTS con la determinazione di PM2.5, nonché la stima di emissioni di anidride carbonica equivalente con la stima della riduzione di tali emissioni.
- In relazione alla qualità delle acque, si modifica l'elaborato del Quadro Conoscitivo "QC3 - dati sulla qualità ambientale", nonché le tabelle "1.

Aggiornamento dei dati sulla qualità ambientale” e “6. Monitoraggio del RUE” del Rapporto Ambientale, precisando la fonte e la disponibilità dei dati relativi all’indicatore “Qualità da macrodescrittori (LIM)” ed aggiornando tali dati al 2010, ed inoltre sostituendo, ai fini del monitoraggio, gli indicatori LIM e IBE con il nuovo indicatore LIMeco.

Con riferimento al **parere espresso da AUSL** in data 26/11/2012, allegato in copia alla presente relazione:

- Si integrano i punti 1.13, 4.21, 5.23, 6.23 dell’Allegato 3 alle NTA precisando, in nota a piè pagina, che il progetto degli impianti deve essere comprensivo degli elaborati relativi agli impianti igienico sanitari.
- Si integra l’art. 68.3 delle NTA precisando che **“Il recupero a fini abitativi dei sottotetti è condizionato a che almeno gli spazi destinati a soggiorno abbiano aperture tali da consentire la visione di elementi del paesaggio”**.
- Si integra l’art. 68.6, 8° capoverso, delle NTA come segue:
“I distributori automatici e i bancomat vanno incorporati preferibilmente nell’apertura della vetrina: laddove non sia possibile, vanno inseriti in nicchie, affinché non sporgano dal piano verticale degli edifici e purché ciò sia compatibile con quanto prescritto al successivo punto 10. In ogni caso, l’inserimento di questi elementi dovrà armonizzarsi con il prospetto e con il contesto, **nonché rispettare le altezze previste in materia di superamento delle barriere architettoniche”**.
- Si integra l’art. 68.11 delle NTA inserendo, dopo il secondo capoverso, il seguente:
“I barbecue dovranno essere installati ad almeno 10 ml da fabbricati ad uso principale, ovvero le relative canne fumarie dovranno essere addossate al fabbricato principale e sfociare oltre la copertura, in modo tale da non arrecare disturbo o danno alcuno al vicinato”.
- Si integra l’art. 69.5.2 delle NTA come segue:
“I pannelli fotovoltaici vanno installati in una posizione ben esposta alla radiazione solare, in modo da evitare zone d’ombra. Le strutture di supporto vanno realizzate in modo da durare almeno quanto l’impianto (25-30 anni) e vanno montate in modo da permettere un facile accesso ai moduli, per la

sostituzione e la pulizia, e alle scatole di giunzione elettrica, per l'ispezione e la manutenzione, **in condizioni di sicurezza, al fine di evitare cadute dall'alto.** Ne va garantita la resistenza alla corrosione ed al vento. I pannelli fotovoltaici vanno collocati su strutture o manufatti posizionati all'interno dello spazio di pertinenza dell'edificio".

- Si integra l'art. 73 co. 4 delle NTA come segue:
"4. Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione, **che dovrà garantire quanto previsto in materia di superamento delle barriere architettoniche e comunque** ove si prevedano dislivelli nelle pavimentazioni, al fine di evidenziarli adeguatamente".
- Si integra l'art. 75 co. 5 delle NTA inserendo, in calce, il seguente periodo:
"**Dovrà in ogni caso essere garantita una manutenzione adeguata dei volumi d'invaso, al fine di evitare la creazione di habitat favorevoli alla crescita delle zanzare e di insetti nocivi in genere**".
- Si modifica il 4° capoverso dell'art. 119.11 delle NTA come segue:
"Per i pozzi luce (o chiostrine) la distanza minima tra una finestra (esclusivamente di stanze da bagno, **lavanderie**, corridoi, ~~locali cottura,~~ vani scala) e la parete antistante non dovrà essere inferiore a ml 3 e l'area libera del pozzo luce non dovrà essere inferiore a 1/18 della somma delle superfici dei muri che lo delimitano".

Con riferimento al **parere espresso dalla Provincia in merito alla compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale del territorio** ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008, allegato in copia alla presente relazione:

- Si integra l'Allegato 3 alle NTA, punti 4.19, 5.20 e 6.20, precisando che: "**Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali, la relazione geologica dovrà pervenire al livello di approfondimento previsto dalla tavola "6.4 – carta di sintesi prima fase analisi di pericolosità sismica" del vigente PSC. Le sollecitazioni di progetto dovranno essere assunte non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012. La relazione geologica dovrà dar conto, oltre che dei risultati delle prove geognostiche appositamente effettuate in loco, dei dati contenuti nel quadro conoscitivo del vigente PSC e del presente RUE che risultassero significativi per il sito in esame**".
- Con riferimento alle raccomandazioni espresse in relazione al rischio idraulico

nelle aree golenali, si rileva che le medesime sono già identificate nella cartografia del RUE adottato ed, in particolare: nella tav. 3, cui sono riferite le norme di cui all'art. 102 NTA, e nella tav. 4, cui sono riferite le norme di cui all'art. 105 NTA, come "aree di valore naturale e ambientale"; nella tav. 5, cui sono riferite le norme di cui all'art. 107 NTA, come "golene". Si rileva altresì che l'art. 103 delle NTA adottate, insieme con gli incentivi per il miglioramento energetico e sismico degli edifici esistenti, prevede che gli edifici compresi nelle aree di valore naturale e ambientale di cui agli artt. 102 e 105, con l'esclusione degli edifici storici compresi nelle classi da 1 a 4 di cui agli artt. 110 e segg., possano contestualmente essere traslati, nell'ambito del lotto o fondo di appartenenza, al di fuori delle suddette aree.

- Con riferimento ai suggerimenti espressi in relazione ai rapporti fra nuovi rilevati stradali e rischio idraulico, si rileva che l'art. 118.4 delle NTA adottate prevede che all'interno delle aree a rischio di allagamento qualsiasi intervento di modificazione plano-altimetrica del suolo, ivi comprese la realizzazione di infrastrutture stradali e di sottoservizio, debba essere accompagnato da adeguato studio che verifichi l'effetto dell'intervento in funzione dell'evento oggetto del rischio.
- Per quanto riguarda le tematiche idrogeologiche, si fa riferimento al punto 1 delle controdeduzioni al parere del STB Po di Volano.
- Si integra infine il Quadro Conoscitivo del RUE con la nuova tavola "QC11-sintesi delle penalizzazioni idrogeologiche e sismiche".

Con riferimento al **parere espresso dalla Provincia in merito alla sostenibilità ambientale del RUE** ai sensi dell'art. 5 L.R. 20/2000 e dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006, allegato in copia alla presente relazione:

1. Mediante osservazione d'ufficio PS 185, si apportano diverse modifiche al testo dell'art. 105, anche al fine di una più facile lettura.
 - 2.1. Si modifica l'Allegato 3 alle NTA, punti 1.16, 4.24, 5.26, 6.26, in adeguamento al DM 161/2012.
 - 2.2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, si fa riferimento al punto 4 delle controdeduzioni al parere del STB Po di Volano.
 - 2.3. La materia delle terre e rocce da scavo risulta ampiamente normata a livello statale; non si ritiene pertanto opportuno introdurre generalizzati (gran parte degli interventi edilizi comporta contestuali movimenti di terre) ed ingiustificati

appesantimenti amministrativi con l'introduzione di analisi ambientali non richieste dalle norme di settore.

2.4. Si rileva che la definizione di "significativi movimenti di terra" di cui al punto 13 dell'Allegato 2 alle NTA è riferita alla rilevanza urbanistica ed edilizia dell'intervento, in attuazione di quanto previsto dall'Allegato alla LR 31/2002, lett. m). La rilevanza sotto il profilo ambientale resta affidata alle norme di settore ed, in particolare, al citato DM 161/2012.

3.1. Si integra l'art. 2 NTA con l'inserimento, in calce, del seguente comma:

"6. Con determina del dirigente responsabile del Servizio Ufficio di Piano la tavola del Quadro Conoscitivo "QC2 – contaminazione dei suoli edelle acque sotterranee" è soggetta ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, sulla scorta dei dati forniti dalla Provincia di Ferrara. Tali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web comunale".

In sede di approvazione del RUE si opera altresì un primo aggiornamento della tavola suddetta. Si integra inoltre l'art. 99 NTA inserendo, in calce, il seguente comma:

"5. Gli interventi di trasformazione delle aree che presentino contaminazione dei suoli e/o delle acque ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed, in particolare, di quelle censite nella tavola "QC2 – contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee" del presente RUE, sono condizionati all'osservanza di tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti ai fini della messa in sicurezza e di tutte le altre attività necessarie al fine di contenere la contaminazione e/o di impedire l'aggravarsi della situazione di contaminazione riscontrata, nonché alle risultanze dell'analisi di rischio".

3.2. Si integrano le voci di legenda della tavola "QC2 – contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee" inserendo:

- dopo le parole "Procedimento di bonifica in corso per accertato superamento delle concentrazioni di rischio" la seguente parentesi: **"(progetto operativo non ancora approvato)"**;
- dopo le parole "Sito contaminato soggetto ad onere reale ai fini della bonifica" la seguente parentesi: **"(progetto operativo approvato e bonifica non ultimata)"**.

4. Si integra l'Allegato 3, inserendo il punto 1.22 bis e integrando i punti 4.35, 5.39, 6.39 con i riferimenti al D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 4 bis L.R. 9/1999 e s.m.i.

		<p>5. Si integra l'art. 107.1.1 NTA inserendo, dopo le parole "All'interno di tali aree gli interventi sono subordinati alla redazione di una Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della LR 7/2004", le seguenti: <u>"e devono rispettare le misure specifiche di conservazione ed i piani di gestione adottati dagli enti gestori"</u>.</p> <p>6.1. Si integra la tabella 6 del Rapporto ambientale inserendo una colonna con l'indicazione della periodicità dell'aggiornamento dei diversi indicatori di monitoraggio.</p> <p>6.2. Si rileva che il RUE non ha competenze in materia di elaborazione di nuovi piani o di revisione dei piani vigenti: non si ritiene pertanto opportuno inserire nel monitoraggio del RUE la rilevazione di dati non pertinenti alle materie di sua competenza; un quadro di tutti gli indicatori rilevati e disponibili risulta già presente nel PSC vigente.</p> <p>6.3. Si integra il cap. 6 del Rapporto ambientale prevedendo la pubblicazione del monitoraggio su web.</p> <p>7. Si fa riferimento, per le controdeduzioni alle osservazioni dei privati relative ai siti contaminati ed al verde privato di dotazione ecologica, alla apposita relazione di controdeduzione, dando atto che ad esse viene prestata specifica attenzione, in relazione alle norme di settore vigenti ed alle condizioni di sostenibilità del piano.</p>
	<p>Per quanto riguarda la valutazione di eventuali impatti degli interventi disciplinati dal RUE sui siti natura 2000 - SIC/ZPS: si prende atto di quanto riportato al cap. 5.4 del "Rapporto Ambientale" circa gli interventi in zone SIC e ZPS, nessuno dei quali risulterebbe disciplinato dal RUE, sicché per la Valutazione di Incidenza si rimanda ai POC e ai PUA.</p> <p>Ciò é in parte comprensibile per le caratteristiche proprie dei RUE, come definite dalla LR 20/00; non sembra tuttavia del tutto corretto affermare che nessuno degli interventi previsti nel PSC in tali aree venga disciplinato dal RUE, poiché tale strumento regola di fatto <u>tutti</u> gli interventi diretti su <u>tutto</u> il territorio, stabilendo le regole con cui saranno attuati.</p> <p>Pur condividendo in generale la poca significatività -sotto il profilo degli impatti ambientali- degli interventi disciplinati dal RUE (ordinari e diretti), si ritiene opportuno dar conto della coerenza delle regole di intervento con le politiche del PSC (particolarmente con quelle tese alla salvaguardia del valore naturale, ambientale), valutando/stimando</p>	<p>Si integra il cap. 5.4 del Rapporto ambientale dando conto della coerenza della disciplina del RUE con le politiche di tutela della Rete Natura 2000 del PSC, facendo anche riferimento agli studi e monitoraggi effettuati dal Museo di Scienze Naturali.</p>

	<p>eventuali effetti cumulativi -frutto della sommatoria di interventi diretti-, il cui andamento e rilevanza è possibile e opportuno controllare attraverso l'attività di monitoraggio nel tempo. A tal fine si invita altresì a tener conto anche del monitoraggio periodico condotto dal Museo di Scienze Naturali.</p>	
3.	<p>Segnalazione aspetti di dettaglio/errori materiali Al fine di rendere coerente la terminologia a quella dell'art. 4 alla DGR 1138/08 e di non equivocare le <i>“aree di attenzione”</i> richiamate nel RUE con le <i>“aree di attenzione”</i> contemplate all'articolo 5 del PLERT, si suggerisce di sostituire il p.to 7 dell'art. 119, parte III, delle norme tecniche di attuazione come segue: <i>“7. Impianti per l'emittenza radio televisiva La tav. 6 individua i perimetri dei siti esistenti di emittenza radio e televisiva e le relative fasce di rispetto o di ambientazione, nelle quali deve essere verificata l'ammissibilità degli interventi edilizi ai sensi della LR 30/2000 e s.m.i., della delibera G.R. n. 197/2001 e s.m.i., della delibera G.R. 1138/2008....”.</i></p>	<p>Si modifica l'art. 119.7 NTA come suggerito.</p>



DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA

IL RESPONSABILE

ANDREA PERETTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0235308
del 09/10/2012

Comune di Ferrara
Servizio Ufficio di Piano
Piazza Municipale, 21
44121 FERRARA FE



RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Ferrara e PARERE

In riferimento allo strumento urbanistico di cui in oggetto, in risposta alla richiesta avanzata con Vs. Nota prot. 58562 del 06.08.2012, pervenuta al Prot. PG.2012.0195126 del 09.08.2012 e per quanto di competenza di questo Servizio, si esprimono le seguenti considerazioni, valutazioni e parere.

1. Per quanto concerne le ricadute ambientali, le azioni e misure in esso previste si osserva che le espansioni urbanistiche potranno determinare un incremento della superficie impermeabilizzata con conseguente diminuzione del tempo di corrivazione per il drenaggio delle acque meteoriche e incremento dei valori deflusso superficiale nella rete idrica di scolo. Si ritiene necessario, pertanto, che gli strumenti urbanistici attuativi (RUE, POC e PUA) tengano in dovuta considerazione la necessità di garantire la sicurezza idraulica e mantenere l'invarianza idraulica del sistema, operando in collaborazione con gli enti competenti (AIPO, Servizio Tecnico di Bacino e Consorzio di Bonifica) e prevedendo specifiche direttive delle quali si chiede di ottenere copia.

Per attesi interventi di ampliamento delle aree produttive si ritiene inoltre necessario prevedere, in fase di progettazione e comunque prima della loro realizzazione, una valutazione delle eventuali esigenze idriche al fine di verificare la compatibilità di eventuali richieste, primariamente con la disponibilità di acque superficiali il cui utilizzo è da privilegiare rispetto a quelle sotterranee profonde, al fine di ridurre il fenomeno della subsidenza ed in ragione dell'ingressione del cuneo salino che interessano il territorio comunale.

Si ricorda che con riferimento alle acque superficiali e alle acque di falda è sempre auspicabile la realizzazione di attingimenti da asservirsi ad acquedotti civili industriali con possibile gestione da parte del Comune e distribuzione delle acque a più utenze per evitare singole perforazioni o derivazioni con maggiori costi e minore sostenibilità ambientale nel complesso.

Viale Cavour 77
44121 Ferrara

tel 0532.218811
fax 0532.210127

stbpvfe@regione.emilia-romagna.it
stbpvfe@postacert.regione.emilia-romagna.it

Si ricorda che sono da rispettare gli indirizzi esplicitati nelle D.G.R. n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e nella D.G.R. n. 1860/2006 "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia" in quanto le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili (strade, piazzali, aree esterne di pertinenza degli insediamenti produttivi ed commerciali, ecc...), per loro natura ed in ragione del dilavamento operato sulle stesse superfici, trasportano carichi inquinanti particolarmente elevati che possono comportare rischi ambientali oltre che idraulici rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito con riferimento all'intero Bacino in esame.

2. Per quanto attiene la richiesta di realizzazione di pozzi di tipo domestico essa è indirizzata mediante semplice comunicazione al Servizio scrivente e per conoscenza indirizzata al Comune in copia dall'utente (per quanto non vi sia riscontro da parte di questo Servizio dell'invio) e non richiede, come è noto, concessione onerosa. L'impatto ambientale sulla falda di tali pozzi è sensibile soprattutto per il numero considerevole degli stessi, in aumento ogni anno.

I pozzi extradomestici sono invece soggetti a concessione onerosa e all'iter di cui al R.R. 41/2001 in cui non è previsto il parere del Comune interessato, generalmente.

Per quanto attiene eventuali norme da inserire nel RUE ovvero nel Regolamento di Igiene Comunale, si fa presente che questi pozzi (sia domestici, sia extradomestici) potrebbero essere caratterizzati da opere fuori terra e soggetti a prescrizioni del Comune stesso anche se non si rilevano norme in merito nel RUE, né il R.R. 41/2001 per il caso di pozzi extradomestici stabilisce, in generale, la necessità di richiesta di parere al Comune interessato dalla perforazione.

Occorre precisare, eventualmente, se i pozzi siano soggetti anche a semplice comunicazione edilizia al Comune nell'ambito del RUE o a titolo specifico.

Ciò riguarda, a maggiore ragione, aree in cui il Comune avesse riscontrato (Rotatoria S.Giovanni e Area Fulgido) fenomeni di inquinamento nella pianificazione di RUE e attualmente non è previsto dalle Norme vigenti un parere del Comune od un nulla-osta in merito e potrà eventualmente farlo presente allo scrivente Servizio in via generale quando vengono presentate istanze al Servizio stesso.

Si rileva, infatti, che in tali aree, eventualmente soggette a precedenti procedure di bonifica, non è consentito perforare nuovi pozzi e si impone la chiusura di quelli esistenti, procedure queste di competenza dello scrivente Servizio. E' l'utenza infatti che fa istanza di apertura o chiusura di pozzi ai sensi del R.R. 41/2001 non essendo prevista nessuna comunicazione al Comune, nemmeno da parte dello scrivente Servizio.

Non è consentito mantenere pozzi aperti quando il prelievo non è ammesso o non avviene o non può avvenire, per ragioni di sicurezza fisica, di tutela delle falde e dell'ambiente (vedi R.R. 41/2001) e la chiusura è di competenza del Servizio scrivente.

Peraltro qualunque intervento in area protetta (es. lungo il Po di Primaro o a ridosso del Po Grande) di apertura, chiusura o lavori su pozzi o derivazioni superficiali richiede apposita relazione e valutazione di incidenza ambientale da parte del Servizio Parchi della Regione Emilia-Romagna che viene richiesto da questo Servizio oppure tramite Conferenza di Servizi (L.R. 7/2004 e R.R. 41/2001), con emissione di apposite prescrizioni in genere su tali interventi, indipendentemente dalla presenza di inquinamenti riconosciuti.

Sul tema dei pozzi, inoltre, si prende atto che i rilievi effettuati con il notevole lavoro di caratterizzazione geotecnica e sismica eseguito hanno evidenziato una profondità massima della prima falda di 6 metri circa dal piano di campagna con evidenza della possibilità di utilizzazione di quest'ultima anziché perforazioni profonde sulle altre falde confinate per la preservazione delle riserve sotterranee e il contenimento di subsidenza e fenomeni di ingressione salina.

Con riferimento all'attività edilizia inerente sempre le perforazioni il Comune potrà indicare eventualmente al Servizio scrivente (anche con riferimento nello stesso RUE) l'opportunità di essere informato (o che venga richiesto un parere consultivo nell'ambito del procedimento Regionale) per i casi riguardanti sondaggi, well-point, sonde geotermiche senza prelievo di fluidi a bassa entalpia, controllo di livelli piezometrici o di qualità falda, impianti di protezione catodica, tenendo conto dell'impatto sul territorio e dei lavori edili conseguenti e che non sempre sono rientranti in procedimenti di bonifica (ex D.Lgs. 152/2006).

3. Con riferimento alla parte prima del NTA art. 44 del RUE si chiede di precisare la frase:

“Qualora le opere siano state eseguite dopo il 14 ottobre 2005, la richiesta di accertamento di conformità dovrà essere accompagnata dal collaudo statico di un professionista abilitato attestante il rispetto della normativa antisismica. Per le opere non ultimate e/o non agibili la Scheda Tecnica dovrà descrivere lo stato dei lavori indicando chiaramente l'inagibilità della costruzione/unità immobiliare.”, puntualizzando la dicitura con la parte di frase “per i lavori iniziati dopo il 14 ottobre 2005” anziché quella qui sopra riportata.

Sull'aspetto sismico si fa presente che perforazioni per geotermia di alta entalpia a profondità paragonabili a quelle ipocentrali degli eventi conseguenti alle scosse principali del 20 e 29 maggio 2012 saranno eventualmente da normare nell'ambito anche del RUE per le influenze sul territorio coniugando le esigenze di sfruttamento delle energie rinnovabili con quelle di tutela delle falde e delle strutture litostratigrafiche, le quali avranno una data risposta sismica.

4. Si prende favorevolmente atto della mappature delle aree con la presenza di vasche di laminazione e dei sistemi auspicati per il risparmio, il riuso e riutilizzo delle acque, in particolare piovane.

In merito ricordiamo che ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 152/2006 “la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera”.

Invece nei casi di costruzione, dismissione, regolarizzazione autorizzativa, interventi di variante, manutenzione di invasi, sbarramenti, bacini d'accumulo, vasche di laminazione o prima o seconda pioggia, maceri con invaso inferiore a 1.000.000 metri cubi e con sbarramento inferiore a 15 metri di altezza la competenza spetta allo scrivente Servizio, date le norme di riferimento D.P.R. n. 1363 del 01/11/1959, della Delibera del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990, del D.M. 14/01/2008; le stesse opere sono eventualmente anche oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (art. 93) in base alla localizzazione.

Ciò avviene anche nei casi di realizzazione di un invaso permanente che potrebbe avere, anche successivamente, comunicazione con la falda per il quale dovrà essere chiesta apposita concessione idrica di derivazione onerosa (R.R. 41/2001) per lo sfruttamento dell'acqua pubblica in aggiunta.

L'opera è soggetta a singolo specifico deposito sismico ai sensi della DGR 687/2011 prima dell'inizio dei lavori nel caso di superamento dei limiti dimensionali di cui al punto A.2.2., "Lagheti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra minore di 2 m e volume minore di 5.000 metri cubi".

Qualora trattasi di "Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc" dovrà essere presentata una domanda ai sensi della L.R. n. 3/2012 di VIA Regionale quale procedimento unico -o modifiche od estensioni come dalla normativa in questione-.

Nel caso, invece, di "Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso" dovrà essere presentata domanda ai sensi della L.R. n. 3/2012 di Screening o Verifica di VIA Regionale quale procedimento unico, preliminarmente -o modifiche od estensioni che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente come dalla normativa in questione-.

Nel caso, infine, di cave che determinino eventuali invasi, è necessaria domanda di Screening di VIA alla Provincia competente ai sensi della L.R. n. 3/2012 e nel rispetto del DPR 128/1959.

5. Si ricorda, per quanto attiene le Norme Tecniche di Attuazione del RUE -art. 118-, che nell'ambito territoriale di competenza (Bacino del Po di Volano) vige il divieto di costruzione a distanza inferiore a 10,00 m (dieci metri) dall'unghia arginale - (in destra e sinistra dell'argine o strada-argine ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523, art. 96 lettera f)); sono ammesse recinzioni facilmente amovibili o a siepe viva a distanza minima di 4,00 m (quattro metri).

I vincoli di cui sopra sono dovuti esclusivamente nell'ambito delle private proprietà e misurati perpendicolarmente alla tangente locale alla linea del limite demaniale

qualunque sia la sua definizione catastale (acqua pubblica, demanio dello stato, demanio pubblico dello stato per le opere idrauliche di seconda categoria, via di attiraglio, ecc...).

Gli scarichi nella rete primaria del Bacino (quindi nel limitrofo Po di Volano, Po di Primaro, Canale Burana, Canale Boicelli) devono essere oggetto di autorizzazione idraulica, non solo quantitativa, dello scrivente Servizio ai sensi del R.D. 523/1904. Ciò si verifica in particolare nei casi di urbanizzazioni con relativo scarico delle acque.

6. Si ricorda che nel caso di operazioni di bonifica (D.Lgs. 152/2006) che comportino l'esecuzione di piezometri e la loro chiusura successiva in fase di dismissione è necessario produrre apposita mappatura, relazione e progetto dei medesimi; il R.R. 41/2001 prevede, infatti, che qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, la Ditta invii al Servizio scrivente una comunicazione corredata da:

- a) relazione tecnica generale;
- b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
- c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).

Inoltre, si ricorda che comunicazione analoga dovrà essere effettuata all'ISPRA di Via Vitaliano Brancati, 48 -00144 Roma su apposita modulistica qualora la profondità delle opere superi i 30 metri, reperibile all'indirizzo web http://www.isprambiente.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84.

Gli interventi, eventualmente progettati, di chiusura di piezometri esistenti sono normati dal R.R. 41/2001 per cui la perforazione, al cessare dell'utilizzo, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

Confermando la piena disponibilità alla piena collaborazione per quanto di competenza di questo Servizio e sopra richiamato si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Andrea Peretti


BM

Servizio Sistemi Ambientali
Unità Pianificazione e Valutazioni Ambientali Complesse

Ferrara, 12/11/2012

Sinapoli N° 370/2012
Pratica N. PGFE/2012/50845 del 20/08/2012
Fasc.: 2012/XXX1 1/6

Trasmissione: PEC

Alla c.a. Ing. Antonio Barillari
Comune di Ferrara
Servizio Ufficio di Piano
Piazza del Municipio 21
44121 Ferrara

p.c. Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
Unità Operativa Igiene Pubblica
Piazza F. Beretta, 7
44121 Ferrara

p.c. D.ssa Gabriella Dugoni
Provincia di Ferrara
PO Sviluppo Sostenibile
C.so Isonzo, 105
44121 Ferrara

OGGETTO: Regolamento Urbanistico Edilizio -
artt. 33 comma 4 bis e 34 comma 3 della L.R. 20/00 s.m.i. **Parere.**

Con riferimento alla documentazione trasmessa, specificatamente al Rapporto Ambientale, la scrivente Agenzia esprime le seguenti osservazioni:

- nel capitolo "Verifica di coerenza con altri piani e programmi" manca il riferimento al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), con particolare riguardo alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- manca qualsiasi riferimento alla gestione e agli impatti derivanti dallo spandimento dei liquami nel territorio rurale (art. 29 comma 2 lett. a della L.R. 20/00 s.m.i.), in linea con le normative vigenti,

considerato che tale attività viene in parte citata nella “definizione degli usi” allegata alle N.T.A., alla voce “allevamenti”;

- nel capitolo 5 “Criteri specifici di sostenibilità”, non vengono considerati gli agenti fisici, con particolare riferimento ai campi elettromagnetici (es. elettrodotti, antenne radio-base);
- sempre nel capitolo 5 “Criteri specifici di sostenibilità”, all’interno delle matrici “Aria” ed “Energia” non si fa riferimento agli impianti di produzione a biomasse e biogas, considerato che tali impianti vengono comunque contemplati nelle N.T.A. (artt. 38 e 119); in particolare è necessario che venga valutata la sostenibilità degli impatti di tali impianti sulla base delle prescrizioni sulle distanze minime dettate dall’art. 119 delle N.T.A.;
- si ritiene utile considerare all’interno del Rapporto Ambientale una valutazione relativamente a tutti gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (es. impianti di sfruttamento geotermico, fotovoltaici);
- per quanto riguarda gli indicatori di stato relativi alla qualità dell’aria (contenuti nella tabella riportata al capitolo 6 “Monitoraggio RUE”), si segnala che la concentrazione di PTS è ormai completamente superata, per cui si suggerisce di sostituirla con la determinazione di PM2.5;
- riguardo all’indicatore ‘Stima di emissioni di anidride carbonica equivalente’ (contenuto nella tabella riportata al capitolo 6 “Monitoraggio RUE”) si segnala che Arpa, diversamente da quanto riportato nella tabella degli indicatori, non è in possesso di tale dato a livello comunale; nel caso vi sia difficoltà a reperire tale dato, si suggerisce di adottare come indicatore la ‘Stima delle emissioni di anidride carbonica equivalente risparmiate’, essendo tale informazione in possesso del Comune, in relazione al PAES;
- nella Tab.1 “Aggiornamento dei dati sulla qualità ambientale” matrice Acque, si fa riferimento ad un *report* di non chiara individuazione. L’unica fonte ufficiale su cui attestare le considerazioni riguardanti la qualità delle acque superficiali è l’elaborato “La qualità dell’ambiente in Emilia Romagna – Annuario dei dati 2010”. All’interno del capitolo “3A - Acque superficiali” sono presenti i dati riguardanti l’indicatore LIM delle stazioni di chiusura di bacino e altre di particolare interesse, aggiornati al 2010; l’unica stazione ricadente nel Comune di Ferrara è Pontelagoscuro;
- Qualità dei macrodescrittori LIM (sezione acqua, capitolo 6 “Monitoraggio RUE”, pag 55): per adeguamento alla normativa vigente, la Rete di Monitoraggio Regionale delle acque superficiali è in fase di revisione (con tendenza all’eliminazione di punti di campionamento) pertanto oltre alla possibile scomparsa di alcune stazioni dalla rete, su quelle che rimarranno attive, l’indicatore LIM verrà sostituito dal nuovo LIMeco (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) che si suggerisce di modificare nella tabella in oggetto.
- Qualità biologica IBE (sezione acqua, capitolo 6 “Monitoraggio RUE”, pag 55): la normativa vigente sostituisce questo indicatore con nuovi elementi biologici, pertanto l’IBE non è più disponibile a partire dall’anno 2010. I monitoraggi richiesti non sono inoltre applicabili ai corpi idrici artificiali (e quasi la totalità dell’idrografia della Provincia di Ferrara appartiene a questa categoria) pertanto,

 <p>agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'emilia-romagna</p>	<p>Sezione Provinciale di Ferrara Via Bologna, 534 44124 - Ferrara Tel. 0532 234811 Fax 0532 234801</p>
--	--


rimanendo in attesa di linee guida dedicate, si suggerisce di eliminare dalla tabella l'indicatore in oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

U.O. Pianificazione e Valutazioni Ambientali Complesse
Dr. Alessandro Travagli

Responsabile Servizio Sistemi Ambientali
Dr.ssa Enrica Canossa

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009. Certificato N°201113053240 rilasciato da InfoCert S.p.A. (<https://www.firma.infocert.it>)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Direttore dott. Giuseppe Cosenza

P.G. A. USL n. 51714

GC/rv 26/11/2012

Prot. GEN. 73742

COMUNE DI FERRARA
30 NOV. 2012

COMUNE DI FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE
Cod. AMC.FE.A01
30 NOV. 2012
N. 88724

26 NOV 2012

Ferrara, _____

Al Dirigente
del Servizio Ufficio di Piano
del Comune di Ferrara

OGGETTO: Regolamento Urbanistico Edilizio

In relazione alla Vostra richiesta di parere (Vs. prot n. 58862) si osserva quanto segue:

- nelle sezioni della documentazione da allegare a qualsiasi tipologia di disciplina (permesso di costruire, DIA, SCIA, ecc.) che prevedono la realizzazione di nuovi servizi igienici, cucine, lavanderie, lavatoi, reflui di processo, meteoriche, ecc. si ritiene di dover aggiungere, come peraltro riportato nel Regolamento Edilizio, anche gli elaborati grafici relativi (non l' autorizzazione allo scarico, che può essere allegata successivamente in fase di fine lavori/conformità edilizia);
- 3 • **nell' Art. 68 al punto 2** - Per quanto riguarda l'inserimento di nuovi lucernai in falda, nel caso di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, si dovrà garantire che per ogni unità immobiliare almeno gli spazi destinati a soggiorno consentano la visione di elementi del paesaggio;
- **a pag. 15, nell' Art. 68 al punto 6** ...I distributori automatici e ... In ogni caso, l' inserimento di questi elementi dovrà armonizzarsi con il prospetto e con il contesto , **nonché rispettare le altezze previste in materia di superamento delle barriere architettoniche**
- M • **a pag. 17, nell' Art. 68 al punto 12** **I barbecue dovranno essere installati ad almeno 10 m. da fabbricati ad uso principale ovvero le relative canne fumarie dovranno essere addossate al fabbricato principale, sfociare oltre la copertura, in modo tale da arrecare disturbo o danno alcuno al vicinato;**
- **A pag. 27, nell'art. 69 al punto 5.2** ...per l'ispezione e la manutenzione, **in condizioni di sicurezza, al fine di evitare cadute dall'alto;**
- **a pag. 31, nell' Art. 73 al punto 4** Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione, **che dovrà garantire quanto previsto in materia di superamento delle barriere architettoniche e comunque** ove si prevedano dislivelli nelle pavimentazioni, al fine di evidenziarli adeguatamente;
- **a pag. 60, nell' Art. 119 al punto 11** - Distacchi tra edifici Per i pozzi luce (o chiostrine) la distanza minima tra una finestra (esclusivamente di stanze da bagno, corridoi, **locali cottura**, vani scala) ... *questa destinazione va eliminata o quantomeno sostituita con lavanderie in quanto trattasi di spazi di fruizione per attività principale, a differenza degli altri citati che risultano per attività secondaria (vedi scomposizione del sistema ambientale della D.G.R.268/00 e art.31 del vigente R.I.C.). Senza tale modifica può essere autorizzata una finestra di una cucina frontistante 3m. ad un'altra di un servizio igienico.*
- **Nell'art. 75**, ove si parla delle vasche di laminazione per lo scarico delle acque meteoriche, non vi è nessun riferimento alla loro manutenzione al fine di evitare la creazione di un habitat favorevole alla crescita delle zanzare ed in particolare della zanzara tigre.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
il Direttore

(dr. Giuseppe Cosenza)

RegolamentoUrbanisticoEdilizio

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

via F. Beretta, 7 - 44121 FERRARA
Tel. 0532/235211 - Fax 0532/235208
e-mail: dirdsp@ausl.fe.it - www.ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
via Arturo Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111 - Fax 0532/235688
Partita IVA 01295960387



PROVINCIA DI FERRARA
Settore Tecnico
PO Geologico e Protezione Civile

Prot. n.

Ferrara li,

Provincia di Ferrara
Protocollo Generale
N. 004537 del 22/01/2013
Class: 027 001 001



* 0 0 0 2 4 8 4 6 3 6 *

Spett.le Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale
Provincia di Ferrara
Arch. Massimo Mastella
C.so Isonzo, 105/a
44121 Ferrara

E p.c. Resp. P.O. Sviluppo Sostenibile
Provincia di Ferrara
Dott.ssa Gabriella Dugoni
C.so Isonzo, 105/a
44121 Ferrara

Oggetto: Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ferrara adottato con Deliber. C.C. n. 11/32137 del 9/07/2012 - Parere di cui all'art.5 L.R. 19/08 (ex art.37 L.R.31/02 e s.m.)

In riferimento alla procedura in oggetto, vista la documentazione pervenuta agli uffici di questa Provincia con Prot. 71293/2012 del 28/08/12, si esprimono le considerazioni di seguito riportate.

Il RUE del Comune di Ferrara utilizza il Quadro Conoscitivo redatto a corredo del PSC approvato, integrandolo con alcuni approfondimenti specifici che, per quanto di competenza dell'Ufficio scrivente, riguardano gli aspetti geologici, geotecnici e sismici. In particolare, in analogia con gli studi condotti per il succitato PSC, sono state eseguite ulteriori indagini geognostiche in sito, la cui ubicazione è stata individuata cercando di coniugare l'esigenza di assicurare una omogeneità delle informazioni disponibili sul territorio e quella di indagare in maniera più dettagliata le porzioni di territorio a maggiore densità abitativa.

Complessivamente sono state eseguite 63 indagini in sito e, per ciascuna di esse, è stata valutata, con metodi riconosciuti dalla letteratura geotecnica, la suscettibilità a manifestare effetti di sito in caso di evento sismico. Si esprime particolare apprezzamento per il lavoro svolto, che si inserisce nel processo di approfondimento graduale delle conoscenze della pericolosità sismica locale indicato ed auspicato dalla normativa vigente, quale contributo che

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299426/481 - fax 0532/299438 - e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

la pianificazione territoriale ed urbanistica può e deve offrire nei confronti della riduzione del rischio sismico.

Tali approfondimenti non trovano tuttavia pieno riscontro nell'apparato normativo del RUE in termini di norme prestazionali e/o procedurali che consentano di prendere a riferimento le conoscenze acquisite per le successive fasi di intervento su fabbricati esistenti e progettazione di nuove costruzioni e di implementare tale base conoscitiva attraverso l'acquisizione di nuovi dati. A tal proposito si raccomanda di dettagliare in maniera più esplicita eventuali adempimenti da mettere in atto al momento della redazione dei progetti o della documentazione da presentare a corredo delle diverse procedure di autorizzazione e comunicazione degli interventi edificatori, volti ad approfondire le valutazioni inerenti agli aspetti geologici, geotecnici e sismici, con particolare riferimento alla valutazione degli effetti di sito in caso di terremoto.

Relativamente al rischio idraulico, si raccomanda di identificare nella cartografia a corredo del RUE, in particolare nelle Tavole 6 - Regole per la trasformazione - le aree golenali dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, nello specifico quelle del Po di Volano e del Po di Primaro utili al fine di contestualizzare e meglio identificare gli adempimenti già previsti negli artt. 102 punto 3.3, 105 punto 3.1, 107 punto 1.1 che regolano gli interventi in queste zone, anche a seguito degli eventi occorsi negli ultimi anni, eventualmente prevedendo ulteriori forme di premialità per interventi volti ad aumentarne la sicurezza.

Rimanendo in tema di rischio idraulico, si suggerisce inoltre di estendere quanto previsto all'art. 107 punto 1.1 ad eventuali opere o interventi riguardanti rilevati stradali che possano fungere da barriera al propagarsi delle acque, sul territorio comunale ed in particolare nelle aree soggette a rischio idraulico, in caso di esondazione di corsi d'acqua; anche in questi casi sarà infatti opportuno valutare in maniera accurata gli effetti idraulici indotti dalle eventuali modifiche altimetriche e morfologiche ai rilevati stessi.

Riguardo alle tematiche idrogeologiche, si esprime apprezzamento per le norme inserite a tutela dei paleoalvei e dei corpi idrici sotterranei, condividendo quanto espresso nel parere rilasciato dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, in particolare riguardo alla necessità di privilegiare l'utilizzo di acque superficiali rispetto all'attingimento di risorse idriche profonde, in generale e soprattutto in relazione alle esigenze produttive degli insediamenti.

In considerazione dell'ampio campo di applicazione dello strumento urbanistico in esame, si auspica la elaborazione di una carta complessiva delle penalizzazioni del territorio, ottenuta dalla sovrapposizione dei singoli tematismi relativi alle criticità idrauliche, idrogeologiche e sismiche, dalla quale si possano eventualmente desumere indicazioni e/o prescrizioni per gli

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299426/481 - fax 0532/299438 - e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386


interventi di trasformazione, alla scala edilizia.

In base a quanto sopra esplicitato, con la presente si esprime pertanto **PARERE POSITIVO** per quanto di competenza sul Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ferrara.

Si trasmette il parere in oggetto perché sia rilasciato *"nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico"*, come previsto dalla normativa vigente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

La Resp. PO Geologico
e Protezione Civile
Dott.ssa Geol. Alceste Zecchi



Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299426/481 - fax 0532/299438 - e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



PROVINCIA DI FERRARA

Settore Ambiente Agricoltura
PO Sviluppo Sostenibile

Cl. atti. 16.8.2
Fascicolo 66194/12

Ferrara, 23/01/2013

Provincia di Ferrara
Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale
Arch. Massimo Mastella

Oggetto: RUE del Comune di Ferrara adottato con Delibera C.C. n.64 PG 32137 del 9/7/2012.
Espressione del parere relativo alla Valutazione di sostenibilità ex art.5 L.R.20/00 e L.R.9/08.

Visti:

- il Dlgs 152/06 "Norme in materia ambientale" così come modificato dal Dlgs. 4/2008;
- la L.R. 13 giugno 2008 n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
- l'art.2 comma 2 della L.R.9/08 che prevede che la valutazione ambientale per i piani territoriali e urbanistici previsti dalla L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'art.5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal Dlgs 152/06 non contemplati dalla L.R.20/00;
- la L.R.20/00 all'art. 33 comma 4 bis prevede che qualora il RUE "presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato (...) è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'art.34", e quindi deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, nell'ambito dell'espressione delle riserve di competenza provinciale;
- l'Informazione alla G.P. Prot. 49146 del 4.06.08 "Recepimento Dlgs 4/2008 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" a seguito della quale la Giunta Provinciale nella seduta del 3.07.08 ha definito l'attribuzione delle competenze alla valutazione ambientale strategica al Servizio Politiche della Sostenibilità e Cooperazione Internazionale;

Premesso che il Comune di Ferrara:

- ~ ha definitivamente approvato il proprio PSC con delibera C.C. n. 49 del 16/4/2009;
- ~ ha adottato il RUE con disciplina particolareggiata con delibera C.C. n. 64 del 9/7/2012;
- ~ ha trasmesso la delibera di adozione a questa Provincia, ai sensi dell'art. art. 34, co. 6 L.R. 20/2000, con nota prot. 63128/2012 pervenuta in data 28/8/2012 e assunta a PG 71293/2012, contestualmente ai relativi allegati tecnici utili per la formulazione delle riserve di competenza provinciale;
- ~ ha comunicato con nota prot. 70245/201 assunta a PG 79123/2012 che ha provveduto a richiedere i seguenti pareri ad enti competenti in materia ambientale:
 - AUSL
 - ARPA
 - Autorità Bacino Fiume Po
 - RER-Servizio Tecnico Bacino Po di Volano
 - ATERSIR
 - Corpo Forestale dello Stato
 - Soprintendenza Beni Archeologici della RER
 - Direzioni Regionale Beni Culturali e Paesaggistici

e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e il Suo Delta del Po



Ferrara
terra e acqua

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco

e che con la stessa nota ha altresì comunicato che provvederà all'invio alla Provincia delle osservazioni ambientalmente rilevanti che dovessero pervenire durante il periodo di deposito del piano;

~ ha provveduto al deposito della documentazione di piano dandone avviso sul BURERT n. 167 del 29.08.2012; il termine del deposito è previsto per il 28/10/2012;

Preso atto che:

La Valsat-rapporto ambientale è stata elaborata sullo schema degli elaborati di PSC;

Il RUE è stato depositato presso la sede Comunale per 60gg naturali e consecutivi dal 29/08/2012; l'amministrazione comunale con nota Prot. n. 85488 del 20.11.2012, acquisita al P.G. n. 92482 del 20.11.2012, ha provveduto a trasmettere le n. 165 osservazioni pervenute, congiuntamente ad un elenco delle stesse, nel quale viene riportata una indicazione della loro rilevanza sotto il profilo della valutazione ambientale del piano.

Visti i pareri espressi dagli enti con competenze in materia ambientale pervenuti:

~ ARPA prot. n. PGFE/2012/0052394 del 12/11/12 acquisita al PG 91260/12

~ AUSL prot. gen. 73742 del 26.11.2012;

~ Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa P.G. 2012 del 9.10.2012

Dato atto che con nota P.G. 4823 del 23/01/2013, il Servizio Protezione Flora e Fauna della Provincia di Ferrara ha espresso parere positivo per quanto concerne l'art. 5 della L.R. 7/2004 in merito alla Valutazione di incidenza.

Visto inoltre :

~ il parere espresso dalla Provincia di Ferrara-PO Geologico e Protezione Civile con nota P.G 4537 del 22/01/2013;

Si è rilevato quanto segue:

1 USI

Con riferimento all'Art. 105 delle NTA "Destinazioni d'uso", **si ritiene opportuno** venga verificato il testo dell'art. citato in quanto risulta di difficile lettura.

2 TERRE E ROCCE DI SCAVO

2.1 Per quanto riguarda la movimentazione di terre e rocce nell'ambito della **realizzazione di opere**, le NTA ed i relativi allegati (con particolare riferimento all'Allegato 3 alla parte I) indicano fra i documenti necessari alla presentazione delle istanze presso il SUE/SUAP, elaborati prescritti dal Dlgs 152/2006, ormai superato dal recente DM 161/2012, che ha altresì abrogato l'art. 186 del Dlgs 152/2006; **si ritiene pertanto necessaria** una revisione degli elenchi della documentazione come riportati nell'Allegato 3 alla luce delle modificazioni introdotte dalla recente normativa in materia di terre e rocce da scavo;

2.2 Parimenti **si ritiene altresì necessaria** una revisione in tal senso anche degli artt. delle NTA del Titolo II "Regole generali per le procedure", in relazione all'applicabilità alle procedure edilizie del DM 161/2012;

2.3 Per gli **interventi edilizi** (diversi dalla realizzazione di interventi che divengano dotazioni territoriali) **con contestuali movimenti di terre**, si ritiene opportuno che il Comune valuti l'opportunità di prevedere l'effettuazione di analisi ambientali nei comparti interessati le cui modalità possano eventualmente coordinarsi con quanto previsto dal DM 161/2012;

e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

- 2.4 si rileva altresì necessario un aggiornamento della definizione dei "significativi movimenti di terra", riportata nell'elaborato Allegati parte I (pag 28), alla luce di quanto disposto dal DM 161/2012 (art. 1 "Definizioni").

3 INTERVENTI EDILIZI ED EVENTUALE CONTAMINAZIONE DI SITO. Tavola QC_2

3.1 Aggiornamento tavola

Con riferimento alla eventuale presenza di contaminazione di sito in corrispondenza di aree soggette a interventi di carattere edilizio di diversa natura, si ritiene necessario che la tavola del Quadro Conoscitivo denominata QC_2 "Contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee", venga assoggettata a periodico aggiornamento.

In particolare si ritiene necessario venga definita la cadenza temporale di aggiornamento integrando a tal fine il testo dell'art. 2 comma 5 delle NTA.

Si ritiene altresì necessario, richiamando anche la normativa sul diritto di accesso all'informazione ambientale (D.L.vo n. 195/2005), che a tale elaborato grafico venga data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Ferrara, evidenziando la data dell'ultimo aggiornamento dei perimetri graficati.

Si ritiene inoltre necessaria una integrazione delle NTA, che preveda che "l'utilizzo delle aree evidenziate con la retinatura in colore nella tavola QC_2 venga condizionato allo stato di avanzamento del relativo procedimento di bonifica".

3.2 Definizioni in legenda

Si ritiene opportuno modificare le diciture in legenda, come di seguito indicato:

- GIALLO: nessuna modifica
- VERDE: **INSERIRE** "progetto operativo approvato e in corso di realizzazione"
- ARANCIO: **INSERIRE** "progetto operativo non ancora approvato"
- VIOLA: nessuna modifica

4 V.I.A.

Si ritiene opportuno che all'Allegato 3 alla parte I, vengano aggiunti i riferimenti alla normativa nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, Parte I e II del Dlgs 152/2006, al fine di ricomprendere la totalità delle opere da assoggettare a procedure in materia di V.I.A., di competenza statale, regionale e degli EE.LL..

5 VINCA

Nell'adeguamento del RUE si richiede che vengano tenute in debito conto le Misure Specifiche di Conservazione ed i Piani di gestione dei siti IT4060016 ed IT4060017, reperibili presso il sito web della Provincia alla voce Rete Natura 2000.

6 MONITORAGGIO

- 6.1 Con riferimento al piano di monitoraggio descritto nella Valsat, si ritiene opportuna una specificazione circa la cadenza temporale con la quale vengono raccolti i dati.
- 6.2 Si suggerisce inoltre al Comune di indicare le attività di raccolta dati che vengono effettuate oltre all'effettuazione del monitoraggio dei piani, e che possono risultare una base conoscitiva per il monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente del territorio comunale, utile alla elaborazione di nuovi piani e alla eventuale revisione di piani già vigenti.

e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

- 6.3 Specifici inoltre il Comune quali attività sono previste per la pubblicazione e l'accesso ai dati del monitoraggio da parte del pubblico interessato.

7 OSSERVAZIONI

Con riferimento alle osservazioni presentate al RUE, ed in particolare l'osservazione n. 37 presentata dalla Soc. E.P. Edilprogram Srl con la quale viene richiesta la modifica dell'art. 83 delle NTA del RUE e delle norme ad esso correlate, relativamente ad un'area attualmente soggetta a procedura di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006, si ritiene che la questione debba essere approfonditamente valutata dall'Amministrazione comunale, alla luce delle normativa vigente sia in materia ambientale sia del codice civile.

Per quanto attiene alle numerose osservazioni riguardanti richieste di modifica, a fini edificatori, della classificazione di "verde privato di dotazione ecologica" per diversi lotti, preme sottolineare come il suolo sia una risorsa unica e limitata e come tale vada salvaguardata per mantenere alta la qualità ambientale del nostro territorio, a beneficio di tutta la collettività, ed il Comune nel valutare tali osservazioni dovrà rispettare le condizioni di sostenibilità disposte dal PSC.

VALUTATO quanto sopra, sulla base delle considerazioni sopra riportate e dei pareri degli Enti, con le prescrizioni in essi contenuti che si condividono, si ritiene di **pronunciarsi ai fini di cui all'art. 5 L.R. 20/00 e D.lgs. 152/06**, esprimendo, per quanto di competenza, **PARERE POSITIVO** in merito alla sostenibilità ambientale del Piano in oggetto con le **indicazioni e le prescrizioni** sopra riportate.

Il parere motivato in oggetto è trasmesso, affinché sia reso "nell'ambito dei provvedimenti di competenza della Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico" (art.1 c.5 L.R. 9/08), ai fini dell'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 16 del Dlgs152/06.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della PO Sviluppo Sostenibile
F.to digitalmente
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386